

**Determinazione 27 settembre 2018 n. 13/2018**

**Determinazione dei valori del costo di riferimento e del PUN di cui l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013, nonché di altri parametri necessari ai fini del calcolo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2017, e determinazione del prezzo di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 ai fini del calcolo delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia per l'anno 2019.**

**IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E *UNBUNDLING*  
DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Il 27 settembre 2018

**VISTI:**

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 461/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 518/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 518/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 573/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 573/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 675/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 675/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 358/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 358/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 814/2016/R/com (di seguito: deliberazione 814/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 507/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 507/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 181/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 181/2018/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità, 329/2013/R/eel del 25 luglio 2013 (di seguito: documento per la consultazione 329/2013/R/eel);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, entrata in vigore dal 1 luglio 2014 (di seguito: comunicazione 2014/C 200/01);
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 *final*, in relazione al caso *State Aid SA.38635 (2014/NN) - Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy*, pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017 (di seguito: decisione C(2017) 3406);
- le determine del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 31 luglio 2014, n. 14/14 (di seguito: determina 14/14), 29 aprile 2015, n. 7/15 (di seguito: determina 7/15), 28 aprile 2016, n. 10/16 (di seguito: determina 10/16) e 28 settembre 2017, n. 10/17 (di seguito: determina 10/17);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013), recante “Indirizzi per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia” (di seguito: comunicazione 24 aprile 2013);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013), recante il secondo atto di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 luglio 2013).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo

Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;

- l'articolo 39, comma 3, del medesimo decreto legge 83/12, prevede che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall'Autorità, entro 60 giorni dalla data dei decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;
- il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
- l'articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 prevede che la rideterminazione degli oneri generali di sistema per la fornitura elettrica riguardi solo le imprese con un utilizzo annuo di energia elettrica pari ad almeno 2,4 GWh e, contemporaneamente, un'incidenza del costo dell'energia elettrica utilizzata, rispetto al fatturato, non inferiore al 2%;
- con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità un primo atto di indirizzo per l'attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12 e con comunicazione 24 luglio 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità un secondo atto di indirizzo che integra il primo (di seguito: atti di indirizzo);
- con la deliberazione 340/2013/R/eel, l'Autorità ha fissato al 1 luglio 2013 la decorrenza del diritto alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, basato sui dati di consumo e fatturato dell'anno 2012;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199 della "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (di seguito: Linee Guida), la Commissione europea ha approvato con la decisione C(2017) 3406 il piano di adeguamento presentato dal Governo italiano, per il periodo antecedente il 1 gennaio 2018, che prevede un graduale aggiustamento che assicuri per ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica il pagamento del contributo minimo previsto agli oneri per il supporto alle fonti rinnovabili e la cogenerazione del meccanismo Cip 6/92;
- ai sensi del punto (67) della decisione C(2017) 3406, le imprese a forte consumo di energia elettrica che negli anni dal 2011 in poi non hanno garantito la

corresponsione del contributo minimo agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione (di seguito: condizione di sovracompensazione) dovranno essere soggette al recupero delle somme eventualmente non versate (anche tramite la riduzione delle agevolazioni non ancora erogate), in modo da ottemperare pagamento al contributo minimo previsto dal Piano di adeguamento per ciascun anno;

- con le deliberazioni 507/2017/R/eel e 181/2018/R/eel l'Autorità ha, tra l'altro, dato disposizioni alla Cassa in merito alla verifica della condizione di sovracompensazione per gli anni dal 2013 al 2016;
- in attuazione di quanto previsti dall'articolo 19, comma 2, della legge 167/17, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato, in data 21 dicembre 2017, il decreto, recante "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore";
- il decreto 21 dicembre 2017 persegue la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese energivore al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia;
- la nuova disciplina delle agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica definita dal decreto 21 dicembre 2017 ha decorrenza dal 1 gennaio 2018;
- con la deliberazione 921/2017/R/eel l'Autorità ha adottato le disposizioni necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, disciplinato dal decreto 21 dicembre 2017, a valere dal 1 gennaio 2018;
- l'articolo 10, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 prevede che *"la disciplina di cui al decreto 5 aprile 2013, attuativa delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia ai sensi del decreto legge n. 83 del 2012, esplica effetti per le agevolazioni fino all'annualità di competenza 2017"*;
- in attuazione alla deliberazione 467/2013/R/eel, e successive modificazioni, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha reso disponibile un portale ai fini della creazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2012 (dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013), per l'anno 2013 (dal 2 settembre al 31 ottobre 2014), per l'anno 2014 (in due sessioni, fino al 31 ottobre 2015), per l'anno 2015 (dal 3 gennaio 2017 al 3 aprile 2017, termine che è stato prorogato di 30 giorni per le imprese ammesse successivamente con la deliberazione 81/2017/R/eel) e per l'anno 2016 (dal 16 ottobre 2017 fino al 30 novembre 2017);
- in attuazione alla deliberazione 921/2017/R/eel, la Cassa ha reso disponibile un portale ai fini della creazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2018 (dal 15 maggio/1 giugno 2018 fino al 9 luglio 2018), primo anno del nuovo regime delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 4.1 della deliberazione 181/2018/R/eel prevede che nell'ambito della raccolta dati di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel per l'attribuzione alle imprese a forte consumo di energia elettrica della classe di agevolazione per l'anno 2019 (secondo anno del nuovo regime delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto 21 dicembre 2017), la Cassa provvede a raccogliere anche i dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2017 (ultimo anno relativo al precedente regime delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto 5 aprile 2013);
- l'apertura del portale ai fini della raccolta dati per l'anno 2019, ai sensi del comma 3.3 dell'Allegato A alla medesima deliberazione 921/2017/R/eel, è prevista entro il 30 settembre 2018;
- con il comma 4.2 della deliberazione 181/2018/R/eel l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* di provvedere, con propria determinazione, alla pubblicazione dei valori tariffari che la Cassa utilizza per il calcolo delle agevolazioni e per la verifica delle sovracompensazioni relative al 2017, nonché eventuali istruzioni operative alla Cassa in relazione al riconoscimento delle agevolazioni di competenza 2017.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013 prevede che, ai fini del calcolo del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, sono presi in considerazione, relativamente all'annualità di riferimento:
  - per la quantità acquistata sul mercato, il costo corrispondente al prezzo finale per i consumatori industriali, in funzione della classe di consumo, individuato dall'Autorità, al netto dell'IVA detraibile, sulla base di criteri stabiliti nell'ambito dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
  - per la quantità eventualmente autoprodotta, il corrispondente valore annuo del PUN;
- gli atti di indirizzo, per quanto concerne l'individuazione del costo corrispondente al prezzo finale dell'energia acquistata sul mercato, prevedono che sia effettuata dall'Autorità assumendo prezzi finali standard per le varie classi di consumo, definiti in coerenza con i valori espressi dal mercato, senza considerare l'effetto di misure di riduzione o agevolazione specifica, onde evitare effetti indesiderati di instabilità sull'applicazione delle riduzioni stesse;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel l'Autorità ha, tra l'altro, definito per l'anno 2012:
  - il costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato;

- il valore del PUN da utilizzare per la valorizzazione dell'energia eventualmente autoprodotta;
- ai fini della suddetta definizione, l'Autorità ha applicato la metodologia proposta in Appendice 1 al documento per la consultazione 329/2013/R/eel, in coerenza con gli atti di indirizzo;
- il comma 2.5 della medesima deliberazione 437/2013/R/eel definisce altresì le modalità di calcolo del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata per le imprese "in stato di crisi" in relazione all'anno a cui si riferisce la dichiarazione;
- il comma 2.4 della deliberazione 437/2013/R/eel prevede che i valori del costo di riferimento e del PUN, con riferimento alle annualità successive al 2012, sono aggiornati con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità (ora Direttore Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*), sentito il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità (ora Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale);
- con le determine 14/14, 7/15, 10/16 e 10/17, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, ha aggiornato i valori del costo di riferimento e del PUN alla deliberazione 437/2013/R/eel, rispettivamente, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, applicando la metodologia utilizzata per la determinazione dei medesimi valori per l'anno 2012;
- con la determina 7/15 il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, ha aggiornato i valori del costo di riferimento e del PUN per l'anno 2014, confermando la metodologia già utilizzata per la determinazione dei medesimi valori per gli anni 2012 e 2013 e prevedendo che:
  - la componente tariffaria  $A_E$ , attivata a partire dal 1 gennaio 2014, sia considerata per la fissazione del prezzo di riferimento secondo le modalità previste dalle altre componenti A dall'Appendice 1 al documento per la consultazione 329/2013/R/eel;
  - il costo di commercializzazione sia calcolato in coerenza con i valori del parametro  $\Omega_1$ , come aggiornati nella deliberazione 573/2014/R/eel;
- con la determina 10/16 il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, ha aggiornato i valori del costo di riferimento e del PUN per l'anno 2015, confermando la metodologia già utilizzata per la determinazione dei medesimi valori per gli anni 2012, 2013 e 2014 e prevedendo che ai fini di tale determinazione sia considerata la riduzione delle componenti tariffarie a favore dei clienti forniti in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e in media tensione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legge 91/14, come quantificate dalla deliberazione 675/2014/R/com e suoi successivi aggiornamenti.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 23, del decreto legge 91/14, dispone la riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW prevedendo che dette riduzioni non siano cumulabili con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- la deliberazione 518/2014/R/eel, di prima applicazione delle disposizioni di cui al precedente alinea, ha previsto due meccanismi diversi per garantire l'esclusione dei benefici di cui all'articolo 23 del decreto legge 91/14 dei punti di prelievo nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica; e, in particolare
  - che per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW detti benefici siano applicati indistintamente dai distributori;
  - che per i punti di prelievo in media tensione l'esclusione sia applicata direttamente dai distributori, prevedendo, di fatto, due livelli diversi di aliquote per le imprese a forte consumo di energia elettrica e per gli altri utenti;
- il comma 2.2 della deliberazione 518/2014/R/eel prevede che, in relazione ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, i benefici derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 23, del decreto legge 91/14, sono annullati a scomputo nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle relative agevolazioni;
- con la deliberazione 814/2016/R/com, l'Autorità ha ripristinato, a partire dal 1 gennaio 2107, l'applicazione ai punti di prelievo in media tensione di due livelli diversi di aliquote per le imprese a forte consumo di energia elettrica e per gli altri utenti, con l'esclusione, per le prime, dei benefici derivanti dall'articolo 23, del decreto legge 91/14.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 358/2016/R/eel, è stato soppresso il corrispettivo per l'aggregazione delle misure per i punti di prelievo di energia elettrica trattati su base oraria con decorrenza dall'1 gennaio 2017.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 5, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 prevede che, ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL dell'impresa si applica l'allegato 4 alle Linee Guida, tenuto conto, tra l'altro, che il prezzo dell'energia elettrica è assunto pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo ed è calcolato

- dall'Autorità per l'energia, distintamente per livelli di tensione, sommando il prezzo di mercato dell'energia elettrica, gli oneri di rete, le tasse vigenti e gli oneri di sistema al netto delle agevolazioni, nell'ultima annualità del periodo di riferimento;
- con la deliberazione 921/2017/R/eel, l'Autorità ha fissato il valore del prezzo dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 21 dicembre 2017 per l'anno 2016, ultima annualità del periodo di riferimento 2014-2016 per l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2018;
  - con la medesima deliberazione 921/2017/R/eel l'Autorità ha stabilito che il prezzo di riferimento di cui al precedente alinea si applica sia all'energia prelevata dalla rete pubblica sia all'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica; e che, in quest'ultimo caso, si utilizzano le sole aliquote espresse in centesimi di euro per kWh per il livello di tensione corrispondente al POD dell'impianto di produzione o, nel caso di reti private, al POD di interconnessione alla rete pubblica;
  - ai fini della determinazione del prezzo di riferimento di cui di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 21 dicembre 2017 per l'anno 2016, l'Autorità ha preso come riferimento il valore del costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013, già calcolato per il medesimo anno 2016 con la determina 10/17;
  - tuttavia, come già precisato, le modalità di calcolo del prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013 sono quelle illustrate nell'Appendice 1 al documento per la consultazione 329/2013/R/eel, che prevedono, tra l'altro, che ai fini del calcolo del costo per gli oneri generali *“non si tiene conto della riduzione delle aliquote delle componenti A, attualmente prevista solo in relazione ai consumi in Media Tensione superiori a 8 GWh/mese e ai consumi in Alta e Altissima Tensione superiori a 4 GWh/mese e a 12 GWh/mese, ai sensi di quanto previsto dal primo atto di indirizzo”*;
  - quanto sopra non ha impatti per i punti in media tensione, in quanto i consumi dei suddetti punti sono in genere (tranne sporadiche eccezioni) significativamente inferiori alla soglia degli 8 GWh/mese;
  - ciò non vale invece per i punti in alta e altissima tensione, i cui consumi, per un numero significativo di soggetti, superano sia la soglia dei 4 GWh/mese sia quella dei 12 GWh/mese; e che conseguentemente per i punti in alta e altissima tensione il costo per gli oneri generali stimato al fine della fissazione del prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013 risulta superiore a quello medio;
  - ai fini di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, che prevede che, ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL dell'impresa, sia applicato un *“prezzo medio”*, pertanto, il suddetto prezzo per i punti di prelievo in alta e altissima tensione per l'anno 2016 è stato preso pari a quello calcolato, per i medesimi punti e il medesimo anno, dalla determina 10/17,

sostituendo tuttavia il costo degli oneri generali e utilizzando una aliquota media delle componenti A;

- il comma 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel prevede che il prezzo di riferimento di cui al precedente alinea è aggiornato con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- ai fini della raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2017 (ultimo anno relativo al precedente regime delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto 5 aprile 2013) e del riconoscimento delle relative agevolazioni:
  - sentito il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas, aggiornare i valori del costo di riferimento e del PUN di cui ai commi 2.1 e 2.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l'anno 2017, confermando la metodologia già utilizzata per la determinazione dei medesimi valori per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
  - procedere alla determinazione delle aliquote sulla cui base computare le agevolazioni per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017 da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in coerenza con le disposizioni già adottate per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016;
  - definire le modalità per procedere allo scomputo dei benefici di cui all'articolo 23 del decreto legge 91/14 riconosciuti nel corso del 2017 ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica, come previsto dal comma 2.2 della deliberazione 518/2014/R/eel;
  - fissare i valori tariffari ai fini della verifica delle sovracompensazioni relative al 2017, in coerenza con le disposizioni adottate per gli anni 2013-2016;
- ai fini della raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2019 (secondo anno relativo al nuovo regime delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto 21 dicembre 2017):
  - procedere all'aggiornamento del prezzo di riferimento dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 21 dicembre 2017 per l'anno 2017, ultima annualità del periodo di riferimento 2015-2017 per l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2019, confermando la metodologia già utilizzata per la determinazione del medesimo valore per l'anno 2016;

- confermare le modalità di applicazione del prezzo di riferimento di cui al precedente alinea all'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica di cui alla deliberazione 921/2017/R/eel.

## **DETERMINA**

1. Ai fini del calcolo delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013 relative all'annualità di riferimento 2017:
  - a) il costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato, di cui all'articolo 4 comma 2, lettera b), del medesimo decreto, è determinato, per ciascun livello di tensione, in relazione al numero di punti di prelievo e ai consumi come definito nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  - b) il valore del PUN da utilizzare per la valorizzazione dell'energia eventualmente autoprodotta è pari a 5,3950 eurocent/kWh;
  - c) le agevolazioni per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017 da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissate come indicato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
  - d) la Cassa applica ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW ai relativi consumi nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia i valori indicati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
  - e) i valori tariffari ai fini della verifica delle eventuali sovracompensazioni relative al 2017 sono fissati nelle Tabelle 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
2. Ai fini del calcolo delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017 relative all'annualità di riferimento 2019, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 21 dicembre 2017 per l'anno 2017 è determinato, per ciascun livello di tensione, in relazione al numero di punti di prelievo e ai consumi come definito nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento.
3. La presente determinazione è trasmessa al Ministero dello Sviluppo economico e alla Cassa.
4. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 27 settembre 2018

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti